

Statuto della Associazione “INQUADRA”

Art. 1 - (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, della legge n. 106 del 06/06/2016, del D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000 e del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione di Promozione Sociale INQUADRA.

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione - d'ora in avanti INQUADRA APS

INQUADRA APS ha durata illimitata e opera prevalentemente (ma non esclusivamente) nel territorio della Regione Veneto.

L'associazione ha sede legale in Conegliano, via Verdi 73 (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - (Statuto)

INQUADRA APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera eventuali regolamenti per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle predette leggi e al codice civile.

Art. 3 - (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di utilità sociale e culturale di cui all'art. 5 della legge 117/2017.

INQUADRA APS raggruppa appassionati di fotografia e arte visiva col fine di promuovere l'arte della fotografia, accrescere e diffondere la cultura fotografica e visiva in tutte le sue forme, valorizzando il linguaggio fotografico come mezzo di comunicazione capace di interpretare i molteplici aspetti sociali, culturali, ambientali che caratterizzano il nostro tempo.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni potrebbero concretizzarsi in:

- Programmare e allestire eventi e/o manifestazioni inerenti alla fotografia in genere, compresi gli audiovisivi, con la realizzazione di mostre;
- Partecipare a manifestazioni aventi finalità sociali e culturali in collaborazione con altre associazioni e con le Istituzioni ed Enti del territorio;
- Creare collezioni di opere fotografiche di autori, tramite donazioni, acquisizioni e cessioni in comodato d'uso;
- Raccogliere e conservare libri, periodici, fondi librari e biblioteche private;
- Organizzare laboratori, corsi di fotografia e di audiovisivi, workshop;
- Organizzare conferenze, convegni e seminari, letture portfolio con docenti, fotografi ed esperti del settore;
- Pubblicare cataloghi delle mostre curate e/o patrocinate dall'associazione, atti di seminari e convegni organizzati dall'associazione, libri, riviste sia cartacee che digitali;
- Presentare libri, mostre e iniziative fotografiche anche organizzando incontri con gli autori;
- Organizzare e gestire concorsi a premi;
- Organizzare visite guidate con approfondimento culturale a mostre e festival fotografici;

- Patrocinare con il proprio logo le attività culturali realizzate da parte dei soci o associazioni terze.
- Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci
- Impegno in campo sociale anche mediante opere di solidarietà e beneficenza

INQUADRA APS, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera, volontaria e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

E' previsto in casi particolari che il Consiglio Direttivo deliberi un rimborso forfettario ed equo per i soci impegnati nelle attività dell'associazione.

E' altresì previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

INQUADRA APS può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

INQUADRA APS può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 - (Soci ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato/a secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato/a può, entro 60 giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione alla qualifica di socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il Consiglio direttivo può assegnare il riconoscimento di socio benemerito a persone che si sono distinte per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Il socio benemerito mantiene pari diritti e doveri degli altri soci.

Art. 5 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ricevere la tessera sociale
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.
- votare in Assemblea se iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa prevista;
- frequentare la sede e usare i beni dell'associazione
- possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e/o che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- partecipare alla vita associativa;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota associativa entro 2 mesi dalla scadenza della stessa è motivo di automatica esclusione dall'associazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti o delle deliberazioni può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e verrà comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla decisione.

L'associato potrà ricorrere al Consiglio dei Proviviri che deciderà in merito dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato entro 30 giorni dalla delibera.

Art. 7 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di vigilanza (Proviviri)

Art. 8 - (L'Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avverrà a mezzo e-mail spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o via messaggio sui canali social del gruppo o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà più uno degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Art. 9 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati mediante delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto.

Art. 11 - (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da sette componenti eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere eletti per n. 3 (tre) mandati.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- predisporre e organizza le attività dell'associazione,
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sull'esclusione degli associati,
- decide l'ammontare della quota associativa,

Art. 12 - (Il Presidente)

Il presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 – (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Conserva i libri contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - (Organo di controllo Proviviri)

L'organo di controllo è l'organo interno di garanzia, responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

E' composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Spetta in particolare all'Organo di controllo:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'esclusione di esso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci o gli organi dell'associazione;

c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie.

d) controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale da trascrivere in apposito libro.

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Organo di controllo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

La decisione dell'Organo di controllo è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate non oltre trenta giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 15 - (Atti sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti atti sociali:

- a) l'elenco degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) la raccolta delle deliberazioni delle assemblee tenute a cura del Consiglio direttivo;
- c) la raccolta delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) l'inventario dei beni immobili e mobili tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 16 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

Tutti i beni possono essere acquistati dall'associazione, o accettati in donazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni sono elencati nell'inventario.

ART. 18 - (Degli utili e del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle 11 relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è redatto dal Tesoriere e predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 20 - (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 21 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 22 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Approvato dall'Assemblea dei soci il 27 febbraio 2021.

- Art. 1 - (Costituzione, denominazione e sede)**
- Art. 2 - (Statuto)**
- Art. 3 - (Finalità e attività)**
- Art. 4 - (Soci ammissione)**
- Art. 5 - (Diritti e doveri degli associati)**
- Art. 6 - (Perdita della qualifica di associato)**
- Art. 7 - (Gli organi sociali)**
- Art. 8 - (L'Assemblea)**
- Art. 9 - (Assemblea ordinaria)**
- Art. 10 - (Assemblea straordinaria)**
- Art. 11 - (Il Consiglio Direttivo)**
- Art. 12 - (Il Presidente)**
- Art. 13 - (Segretario e Tesoriere)**
- Art. 14 - (Organo di controllo Proviviri)**
- Art. 15 - (Libri sociali)**
- Art. 16 - (Risorse economiche)**
- Art. 17 - (I beni)**
- Art. 18 - (Degli utili e del patrimonio)**
- Art. 19 - (Bilancio)**
- Art. 20 - (Responsabilità dell'associazione)**
- Art. 21 - (Assicurazione dell'associazione)**
- Art. 22 - (Devoluzione del patrimonio)**
- Art. 23 - (Norma transitoria)**